

Legge regionale 27 gennaio 1989, n. 4 (BUR n. 5/1989)

PROVVEDIMENTO GENERALE DI RIFINANZIAMENTO E DI MODIFICA DI LEGGI REGIONALI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLA REGIONE (LEGGE FINANZIARIA 1989).(1)

Art. 1 - (Rifinanziamenti).

1. Gli importi da iscrivere nel bilancio di previsione per l'anno finanziario 1989 e nel bilancio pluriennale 1989-1991 per finalità di rifinanziamento di leggi settoriali di spesa, ai sensi dell'[articolo 32 bis](#) della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72, modificata dalla legge regionale 3 settembre 1982, n. 43 (2), sono determinati, per ciascuno degli anni 1989, 1990 e 1991 nella misura indicata nella tabella A allegata alla presente legge.(3)

Art. 2 - (Attuazione interventi dei P.I.M.).

1. E' autorizzata l'iscrizione in bilancio, per il triennio 1989-1991, delle spese occorrenti all'attuazione degli interventi relativi al PIM-VENETO, di cui al Regolamento CEE n. 2088/1985, approvato con decisione CEE e in esecuzione del contratto di programma del 28 luglio 1988 sottoscritto dai legali rappresentanti della Commissione delle comunità europee, del Governo italiano e della Regione Veneto (capitoli 15805, 15809, 15813, 15817, 15821, 15825).

2. All'erogazione delle spese di cui al primo comma si provvede ai sensi della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72, modificata dalla legge regionale 3 settembre 1982, n. 43, e dalle vigenti leggi regionali di settore, in quanto applicabili. (4)

Art. 3 - (Zootecnia delle aree montane).

Omissis (5)

Art. 4 - (Rete di telerilevamento delle caratteristiche del fiume Sile).

1. La Giunta regionale è autorizzata a realizzare, con le modalità di cui alla [legge 16 agosto 1984, n. 42](#), uno o più progetti finalizzati all'installazione di una rete di telerilevamento delle caratteristiche idrologiche del fiume Sile per una spesa complessiva di lire 335 milioni (cap 53430). (6)

Art. 5 - (Fondo di programmazione turistica).

omissis (7)

Art. 6 - (Viabilità in montagna).

1. Per il completamento di opere a protezione della viabilità di accesso alla Val Visdende in località Le Fontane, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 375.000.000 da effettuare con le modalità e le procedure previste dalla legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 (cap. 45614).

Art. 7 - (Copertura finanziaria).

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge trovano copertura nella legge regionale " Bilancio di previsione per l'anno finanziario 1989 e bilancio pluriennale per il triennio 1989-1991 ", ai sensi dell'[articolo 32 bis](#) della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72, modificato dalla legge regionale 7 settembre 1982, n. 43. (8)

Art. 8 -(Dichiarazione d' urgenza).

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

- 1 () Si omette la tabella allegata
- 2 () La legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 è stata abrogata dall'art. 62 comma 1 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 che ha ridisciplinato la materia.
- 3 () La tabella è stata modificata dall'art. 1 legge regionale 14 settembre 1989, n. 32
- 4 () La legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 è stata abrogata dall'art. 62 comma 1 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 che ha ridisciplinato la materia.
- 5 () Articolo abrogato da comma 1 art. 1 legge regionale 13 agosto 2004, n. 18.
- 6 () La legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 è stata abrogata dall'art. 73 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 entrata in vigore il 10 gennaio 2004, con le modalità e le decorrenze ivi previste.
- 7 () Disposizione finanziaria ad effetti esauriti. Inoltre la legge regionale 2 aprile 1985, n. 28, finanziata dal presente articolo, è stata abrogata dall'art. 30 della legge regionale 16 marzo 1994, n. 13 abrogata dall'art. 130 comma 1 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 che ha ridisciplinato la materia. Il comma 3 era stato abrogato da art. 30, comma 1, lett. d) della legge regionale 16 marzo 1994, n. 13. Successivamente la legge regionale 16 marzo 1994, n. 13 è stata abrogata dall'art. 130, comma 1 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 che ha ridisciplinato la materia.
- 8 () La legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 è stata abrogata dall'art. 62 comma 1 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 che ha ridisciplinato la materia.